

VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE DEL 30.12.2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 15.30, sulla piattaforma *Teams*, si è tenuta la riunione endosezionale della Prima Sezione Civile del Tribunale ordinario di Foggia, alla riunione hanno partecipato i **Magistrati togati della Prima Sezione**, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, dott.ssa Stefania Rignanese, dott. Antonio Pepe, dott. Mirko Russo, dott.ssa Ludovica Diodato, nonché i **Giudici onorari di pace**, dott. Maurizio Manzionna, dott. Arturo Ferlicchia, dott.ssa Luisa Trigiani, dott.ssa Maria Rosaria Sala, dott.ssa Daniela De Santis. Sono altresì presenti i **Funzionari addetti all'ufficio per il processo**, dott. Giovanni Pio Longo e dott.ssa Maria Grazia D'Errico, e la **Tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013**, dott.ssa Roberta Piccolo

Risultano, invece, assenti giustificati: il magistrato togato dott. Antonio Buccaro, il magistrato onorario, dott.ssa Giacoma Fanizza, e i Funzionari addetti all'ufficio per il processo, dott.ssa Incoronata Monopoli, dott.ssa Antonella Cacciapaglia, dott.ssa Francesca Di Renzo, dott. Giuliano Demonte, dott. Nicola Giuliano.

Constatata l'avvenuta convocazione e partecipazione, si discutono e deliberano i seguenti ordini del giorno:

- 1) Documentazione necessaria nei giudizi di divisione;**
- 2) Ascolto minori assistito da professionista psicologo;**
- 3) Criteri di liquidazione del gratuito patrocinio nei divorzi congiunti.**

1) Documentazione necessaria nei giudizi di divisione

Viene, in primo luogo, trattato il tema relativo alla **documentazione necessaria nei giudizi di divisione**, su cui relaziona la Dott.ssa Stefania Rignanese.

Ripercorrendo le posizioni della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (*ex multis* Cass. 10067/2020 e 6228/2023) la relatrice rappresenta la necessità di discostarsi dalle conclusioni di cui al verbale di riunione della prima sezione civile del 19.2.2018, ove è richiesto, a pena di rigetto della domanda, il deposito di tutta la documentazione ivi esplicitata nel rispetto delle preclusioni istruttorie. L'opzione interpretativa espressa dalla dott.ssa Rignanese e già vagliata nella riunione endosezionale del 29.04.2025 a seguito del rilievo di mutamento giurisprudenziale con riserva di definitiva presa di posizione in successiva riunione in cui fossero presenti tutti i giudici della sezione, non contrasterebbe, infatti, con la necessità di garantire certezza nei traffici giuridici aventi ad oggetto beni immobili. A tale esigenza, invero, potrà sovraintendere d'ufficio il giudice della divisione, nel suo potere di direzione delle

operazioni divisionali di cui all'art. 786 c.p.c., ordinando alle parti la produzione della documentazione occorrente, ovvero tramite il C.T.U. o il professionista delegato al compimento della vendita.

Dai rilievi che precedono e all'esito del confronto tra i presenti, il Magistrato Coordinatore, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, propone la seguente indicazione operativa: allorquando le parti non abbiano depositato completa documentazione ipocatastale o certificazione notarile sostitutiva entro i termini preclusivi, la stessa potrà essere sempre acquisita dal C.T.U. o dal professionista delegato alla vendita, previa proposizione di apposito quesito da parte del giudice. Tanto dicasi pure per quanto riguarda la documentazione relativa alla regolarità urbanistica e catastale ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria. Inoltre, il giudice avrà cura di verificare la documentazione attestante la regolare trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto beni immobili e, qualora non presente agli atti, inviterà le parti ad effettuare il detto adempimento.

Tutti i presenti aderiscono alle formulate conclusioni.

2) Ascolto minori assistito da professionista psicologo

Si passa al secondo tema relativo all'**ascolto del minore**, su cui relaziona la Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli.

Il tema oggetto di confronto attiene alla applicabilità della disciplina ex artt. 191 e ss. c.p.c. nei casi in cui il Giudice della Famiglia ravvisi l'opportunità di farsi assistere, nell'ascolto del minore, da un esperto psicologo. La domanda è se, nominato l'esperto, lo stesso assuma le vesti di un consulente tecnico d'ufficio con applicazione della relativa disciplina.

Si premette che si inizia a parlare del diritto all'ascolto del minore nella Convenzione di New York del 1989. Nel nostro ordinamento, in ambito civile, l'ascolto del minore viene introdotto per la prima volta con la legge sul divorzio del 1970, sebbene limitato ai casi in cui fosse strettamente necessario. Solo nel 2006 si riconosce al minore un vero e proprio diritto all'ascolto su tutte le questioni che lo riguardano. Oggi, la riforma Cartabia attribuisce grande rilievo all'ascolto del minore, disciplinando anche le modalità con cui deve essere effettuato, prevedendo, tra le altre, che il giudice possa avvalersi di un ausiliario (art. 473 bis.5 c.p.c.).

Occorre individuare due tipologie di ascolti.

Il primo è quello effettuato per comprendere quali siano le aspirazioni del minore. È, ad esempio, il caso in cui due genitori vanno a vivere in città diverse e non c'è concordia sul collocamento e sul luogo in cui fissare la residenza del minore. In questo caso, l'esperto ha la

funzione di mero ausiliario del giudice e non effettua una vera e propria valutazione tecnica del minore né, di regola, deposita una relazione tecnica conclusiva. Il suo operato non può pertanto essere qualificato come consulenza tecnica d'ufficio.

Diverso è il caso in cui il giudizio abbia ad oggetto episodi di violenza che riguardino direttamente il minore o comunque l'accertamento di condizioni di pregiudizi che lo riguardino. In questa ipotesi, se la funzione dell'esperto non si limiti alla mera assistenza al Giudice, ma tenda al fine di contribuire alla valutazione, eventualmente con l'indicazione di temi di approfondimento, l'esperto assumerà le vesti del consulente tecnico d'ufficio, di talché alle parti dovranno essere garantite tutte le prerogative difensive a fronte delle valutazioni dallo stesso compiute, nel rispetto del principio del contraddittorio. La garanzia della dialettica processuale potrà (e dovrà) tuttavia essere sacrificata qualora ricorrono motivi di urgenza. Si pensi, ad esempio, a un ricorso *ex art. 473 bis.15 c.p.c.* che renda necessario l'ascolto del minore. La norma impone l'adozione di provvedimenti indifferibili, con la conseguenza che potrebbe rendersi necessario un ascolto immediato. Lo svolgimento di una vera e propria CTU in queste ipotesi si rende incompatibile con l'esigenza di celerità imposta dalla norma, fermo restando che il contraddittorio, in ipotesi del genere, non verrebbe eliso ma solo differito a momento successivo all'assunzione di provvedimenti, che potranno essere anche inaudita altera parte, di carattere urgente a cautelare. In tutte le altre ipotesi in cui, invece, non c'è urgenza di provvedere, e salvi i casi in cui non emergano situazioni pregiudizievoli, l'ascolto va sviluppato con le stesse garanzie della CTU, quindi concedendo termini, sia pur eventualmente ridotti, per l'instaurazione del contraddittorio, la formulazione dei quesiti e delle osservazioni di parte sugli esiti della valutazione tecnica.

3) Criteri di liquidazione del gratuito patrocinio nei divorzi coniungi

Si passa al terzo tema relativo ai **criteri di liquidazione del gratuito patrocinio nei divorzi coniungi**, su cui relaziona la Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli.

Per precedente orientamento, nei divorzi coniungi veniva adottato un unico decreto di gratuito patrocinio per entrambi i coniugi.

Tale orientamento è oggetto di revisione per evitare che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per un coniuge incida anche sulla posizione dell'altro che, invece, ne abbia diritto.

Si ritiene, pertanto, che la liquidazione debba avvenire secondo i seguenti criteri: causa di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile, complessità bassa, con l'unico parametro previsto per la volontaria giurisdizione aumentato nella misura del 20% per il numero di parti, dividendo, poi, il totale per due per la decurtazione del gratuito patrocinio e, ancora, per due,

riconoscendo con due decreti metà dell'importo totale a un coniuge e una metà all' altro coniuge.

Un'altra ipotesi è quella in cui con domanda cumulata venga introdotta sia la separazione consensuale che il divorzio congiunto, con una doppia richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio. Posto che le fasi introduttive, di studio e istruttoria sono le stesse e posto che nella volontaria giurisdizione il parametro di liquidazione dei compensi è unico, si ritiene che si debba utilizzare, nella fase di liquidazione del compenso relativo al giudizio di divorzio, lo stesso schema che viene utilizzato per la separazione consensuale prevedendo un'ulteriore decurtazione per assenza di questioni di fatto e di diritto.

Alle ore 17:40, esauriti gli argomenti, il Magistrato Coordinatore, Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dichiara sciolta la riunione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Magistrato segretario verbalizzante *Il Magistrato Coordinatore*
della Prima Sezione Civile

Ludovica Diodato

Mariangela

Martina Carbonelli



Tribunale FOGGIA Segreteria Presidente

Da: Mariangela Martina Carbonelli
Inviato: domenica 4 gennaio 2026 08:20
A: Tribunale FOGGIA Segreteria Presidente; Tribunale Foggia - segreteria dirigenza foggia
Cc: Antonio Buccaro; Stefania Rignanese; Antonio Pepe; Mirko Russo; Ludovica Diodato; Giacoma Fanizza; Maurizio Manzionna; Arturo Ferlicchia; Luisa Trigiani; Daniela De Santis; Maria Rosaria Sala; Francesca Di Rienzo; Maria Grazia D'errico; Antonella Cacciapaglia; Giovanni Pio Longo; Giuliano Demonte; Nicola Giuliano; Incoronata Monopoli; Roberta Piccolo
Oggetto: verbale riunione endosezionale 30.12.2025
Allegati: Verbale riunione endosezionale del 30.12.2025.docx

Buongiorno.

Invio verbale della riunione endosezionale del 30.12.2025 affinche se ne dia comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Magistrato Coordinatore della Prima Sezione Civile,

Mariangela Martina Carbonelli